



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

**Ripartizione IV – Risorse strumentali
Ufficio tecnico e manutenzioni**

Tel: 0461 201426

e-mail: tecnico@regione.taa.it

pec: tecnico@pec.regione.taa.it



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DI MATERIALE CARTACEO DI VARIE FORME E TIPOLOGIE, MOBILIO E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TRENTO E BOLZANO

CIG 9862940391

- DESCRIZIONE TECNICA -

e

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	4
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	5
ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	6
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 7 – DURATA, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E OPZIONI	8
ART. 8 - REVISIONE PREZZI	8
ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	8
ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....	10
ART. 14 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	11
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	11
ART. 17 - SUBAPPALTO	11
ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI	13
ART. 19 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....	14
ART. 20 - CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI	14
ART. 21 - SICUREZZA	15
ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	15
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 24 NORME ASSICURATIVE PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	15
ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA	16
ART. 26 – OBBLIGHI ASSICURATIVI	16
ART. 27 – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE	17
ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 29 – RECESSO.....	18
ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
ART. 31 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 31 BIS - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA FILIERA DEI SUBAPPALTI E DEI SUBCONTRATTI	19
ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	19
ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI	20
ART. 34 - DESTINAZIONI.....	20
ART. 35 – NORMA DI CHIUSURA	20
ART. 36 - RISERVE	20

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di movimentazione, facchinaggio, riordino e spostamento di materiale cartaceo di varie forme e tipologie di consistenza, mobilio, attrezzature, collocati all'interno di locali in dotazione agli uffici giudiziari di Trento e Bolzano, incluso il facchinaggio meglio descritto nel successivo comma 2, con movimentazione da una sede all'altra.
2. Il servizio comprende le seguenti prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che la Stazione appaltante "Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol" (in seguito "Amministrazione") ha indicato nei successivi articoli, in relazione alle sue variabili necessità:

servizio localizzato a Trento da archivio A (piano 1° dotato di idoneo montacarichi) sito in via Maccani n. 150 a archivio B dell'Archivio di Stato (piano 1° dotato di montacarichi) sito in via Maestri del Lavoro, n. 4 incrocio con via Maccani (distanza approssimativa 1 km):

- a) Facchinaggio di indicativi 960 ml (metri lineari) di materiale cartaceo di varie forme e tipologie (faldoni collocati in scaffale, faldoni ammassati alle pareti, scatoloni) da punto A a punto B; posizionamento di tutti i faldoni in scaffali metallici compattabili nel punto B
- b) altre piccole operazioni funzionali a liberare completamente le superfici dei locali dal punto A e richieste dalla Amministrazione in loco e al momento delle operazioni principali.

servizio localizzato a Trento da archivio A in via Maccani n. 150 (piano 1° dotato di idoneo montacarichi) a archivio C in via Salorno (Gardolo); il 50 % del materiale qui di seguito descritto sarà da posizionarsi a livello terreno dell'archivio C mentre il restante 50% da posizionarsi al primo piano (dotato di montacarichi) (distanza approssimativa 8 km):

- a) Facchinaggio di indicativi 3.600 ml di materiale cartaceo di varie forme e tipologie (faldoni collocati in scaffale, faldoni ammassati alle pareti, faldoni collocati su pallets) da punto A a punto C; posizionamento di tutti i faldoni in scaffali metallici compattabili nel punto C
- b) Facchinaggio di indicativi 250 mq di materiale cartaceo (materiale elettorale imbustato) collocato su pallets standard in legno (si specifica che tale materiale non è in "sagoma" ma disposto piuttosto disordinatamente; da punto A a punto C.
- c) smontaggio, e facchinaggio da punto A a punto C di scaffali metallici a 7 piani (sono quantificati in circa 3.600 m di scaffalature ad incastro);
- d) facchinaggio di arredo esistente da punto A a punto C;
- e) altre piccole operazioni funzionali a liberare completamente le superfici dei locali dal punto A e richieste dall'Amministrazione Appaltante in loco e al momento delle operazioni principali.

servizio localizzato a Bolzano da archivio D (piano terra) in via Duca D'Aosta a archivio E (piano terra) in Piazza del Tribunale (distanza approssimativa 500 m):

- a) Facchinaggio di indicativi n° 80 pallets già incellofanati, contenenti scatoloni di materiale (perlopiù in sagoma) trasportabili facilmente con attrezzatura transpallets manuale fino a furgone dotato di gru di carico e scarico degli stessi; (sufficiente furgone max 35 qli di portata);
- b) Facchinaggio di indicative n° 300 cassette in plastica impilabili (tipo da facchinaggio) contenenti materiale leggero (max 25 kg) già incellofanate e quindi in sagoma;

- c) altre piccole operazioni funzionali a liberare completamente le superfici dei locali da punto A e richieste dall'Amministrazione Appaltante in loco e al momento delle operazioni principali
3. Tutte le attività indicate al presente articolo dovranno essere attuate con personale dipendente e prevedere l'utilizzo di un numero sufficiente di automezzi ed attrezzature che l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, in base alla programmazione indicata dall'Amministrazione Appaltante.
 4. **Al fine di una corretta formulazione dell'offerta, i partecipanti sono OBBLIGATI ad effettuare sopralluogo, a tutti i locali indicati nel documento "Elenco sedi", accompagnati da personale tecnico regionale che descriverà ed illustrerà le operazioni e metodologia del servizio, contattando l'Ufficio Tecnico e manutenzioni tramite appuntamento telefonico o via email, tel. 0461-201426 – email tecnico@regione.taa.it, prima dell'invio dell'offerta. Il sopralluogo viene considerato requisito essenziale per la accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione. In assenza di sopralluogo l'offerta non potrà essere accettata.**

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 5.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e persone, nel numero necessario ad eseguire e completare tutte le operazioni descritte in questo documento nei tempi indicati dall'Amministrazione Appaltante, nei giorni feriali, garantendo la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio; dando priorità assoluta alla perfetta conservazione del materiale oggetto di facchinaggio in tutte le fasi.
5. **L'Appaltatore, per le lavorazioni previste in questo capitolato, dovrà fornire personale e attrezzature (scale e/o altro) per il raggiungimento dei piani scaffali più alti (esistono scaffali a 7 ripiani, quindi con piano di lavoro > di 2,00 m).**
6. Gli interventi sia a Trento che a Bolzano, prima descritti, saranno richiesti specificatamente dall'Amministrazione appaltante e programmati con anticipo di volta in volta dalla Stazione appaltante interessata che ne curerà il coordinamento e il controllo della regolare esecuzione.
7. In caso di ritardo è prevista una penale giornaliera di 50€.
8. La richiesta d'intervento dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a) oggetto dell'intervento;
 - b) data di inizio intervento;
 - c) luogo di esecuzione dell'intervento (luoghi di prelievo e di destinazione);
 - d) orario nel quale deve essere svolto il servizio;
 - e) numero degli operai richiesti;
 - f) numero e caratteristiche dei mezzi richiesti;
 - g) referente dell'Amministrazione appaltante regionale;
 - h) altre informazioni utili a definire le caratteristiche del servizio richiesto.

9. Tutto il materiale necessario all'imballaggio del materiale da spostare (scatole di cartone, contenitori e nastro adesivo), saranno messi a disposizione dall'Appaltatore all'Stazione appaltante contraente con un anticipo minimo di 2 (due) giorni sulla data prevista del trasloco, esclusa l'urgenza. Si precisa in merito a quanto appena detto che nulla sarà dovuto per la fornitura di detti materiali, in quanto dovranno rientrare nel costo orario proposto.
10. L'Appaltatore dovrà prendere visione dei materiali e delle attrezzature prima del prelievo segnalandone ogni eventuale danno preesistente. Qualsiasi danno, riscontrato dopo il trasloco, non segnalato sarà attribuito alle operazioni di trasloco.
11. E' compresa nel presente appalto la redazione di un crono programma di esecuzione temporale di tutto il servizio, da sottoporre, per la validazione, alla Stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo tale crono programma, **tenendo presente che l'inizio presunto del servizio è luglio 2023.**
12. Per l'esecuzione del singolo servizio di facchinaggio, l'Ente committente effettua specifici ordini di servizio contenenti le modalità di esecuzione, in base alle proprie variabili necessità.
13. L'Appaltatore dovrà segnalare, prima dell'inizio di ogni intervento di trasloco, il nominativo del proprio Responsabile capo squadra sul posto, cui far riferimento per qualsiasi comunicazione o contestazione. Nelle comunicazioni formali e non, dovrà essere utilizzata la lingua italiana.
14. L'eventuale disdetta dell'ordine di servizio è comunicata in forma scritta, inoltrata via mail, dall'Stazione appaltante Contraente al Responsabile capo squadra almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive prima della prevista esecuzione.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. I colli da spostare sono costituiti da: (l'elenco ha solo valore esemplificativo e non esaustivo)
 - a) materiale cartaceo di varie forme e tipologie (faldoni collocati in scaffale, faldoni ammassati alle pareti, faldoni collocati su pallets);
 - b) materiale elettorale imbustato (cartaceo) collocato su pallets standard in legno (vi sono situazioni non in sagoma);
 - c) scatoloni di varie forme e dimensioni però collocati su pallets e già incellofanati (in sagoma);
 - d) cassette da facchinaggio impilabili contenenti materiale principalmente leggero (max 25 k cad.) incellofanate;
 - e) minuteria, pacchi di documentazione e/o materiale cartaceo, altri materiali vari;
 - f) arredi e attrezzature (es. scrivanie, sedie, armadi, librerie, scaffalature, cassettiere ecc.).

Imballaggio

Salvo diverso accordo tra l'appaltatore e l'Stazione appaltante Contraente, i materiali sopra descritti (se non già imballati) devono essere, di norma, sistemati dai dipendenti della ditta aggiudicatrice **in appositi contenitori forniti precedentemente dalla ditta stessa.**

Sarà cura e responsabilità dell'appaltatore provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, gli imballaggi idonei ad evitare ogni danno o avaria agli stessi.

Al termine dei lavori di trasloco e/o facchinaggio, l'appaltatore deve provvedere al ritiro immediato dei residui della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, attenendosi alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Automezzi ed Attrezzature

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione, qualora necessario per l'espletamento del servizio o impegnarsi ad avere al momento dell'affidamento dell'esecuzione del servizio, la disponibilità di **almeno** i seguenti mezzi:

- n° 2 autocarri furgonati per il trasporto del materiale in contenitori standard per facchinaggio, per il trasporto di armadiature o arredi di piccole dimensioni e minuteria varia;
- n° 2 furgoni dotati di gru o altro sistema (es pedana elevatrice) per la movimentazione trasporto dei pallets, arredi e scaffalature smontate;
- N° 2 traspallets per la movimentazione dei contenitori vari o altre tipologie simili di carrelli a ruote;
- 1 attrezzatura specifica motorizzata per trasportare materiale pesante (casseforti, armadi ignifughi, fotocopiatrici ecc..) sulle scale;
- scale o altre attrezzature rispondenti alle relative norme di sicurezza, adeguate all'altezza del materiale da movimentare e riposizionare.

I livelli di categoria EURO degli automezzi messi a disposizione dovranno obbligatoriamente corrispondere a quelli a norma di legge.

La ditta aggiudicataria deve disporre o impegnarsi ad avere al momento dell'affidamento dell'esecuzione del servizio una sede operativa ad esclusivo uso della attività di trasloco per tutta la durata del servizio, aperta con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, in cui vi sia sempre un addetto, un recapito telefonico fisso ed una e-mail PEC.

Qualora, nel corso delle operazioni di trasloco emergesse la necessità di disporre di attrezzature non previste nel presente Descrizione tecnica, la Stazione appaltante potrà individuare, **a propria cura e spese**, altra Impresa in grado di assicurare il servizio necessario

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Stazione appaltante dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina*

dell'attività contrattuale e dell' Stazione appaltante dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;

- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Stazione appaltante”;
 - i) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - i. il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e descrizione tecnica;
 - ii. il quadro economico;

- iii. l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
- iv. l'elenco sedi;
- v. i DUVRI differenziati per sede d'intervento;
- vi. in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con scambio di corrispondenza da effettuarsi tramite portale elettronico.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di mesi 12.
2. Nell'ipotesi di avvio d'urgenza del servizio, di conseguenza avviato anticipatamente rispetto alla data di stipulazione del contratto, la durata della prestazione, di mesi 12 decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

ART. 7 – DURATA, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E OPZIONI

1. Il servizio sarà da effettuarsi secondo le specifiche richieste ed indicazioni dettate dalla Stazione appaltante; **la data precisa di inizio del servizio verrà comunicata con anticipo dalla Stazione Appaltante.**
2. Gli interventi con localizzazione a Trento dovranno essere avviati prioritariamente; a seguire saranno realizzati gli interventi con localizzazione a Bolzano; gli interventi di Trento sono da effettuarsi indicativamente nel periodo compreso tra luglio 2023 e marzo 2024 mentre a Bolzano a partire da novembre 2023.
3. Il costo complessivo del servizio, calcolato su prezzario P.AT. 2023, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è il prezzo ribassato rispetto al valore stimato dell'appalto così come evidenziato nel quadro economico.
4. ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva **l'opzione** di richiedere **ulteriori** n° 324 ore (manovalanza) e n° 119 ore (nolo a caldo) per lo svolgimento di servizi complementari alle operazioni descritte in questo documento.
5. Nulla sarà riconosciuto alla ditta per eventuali pratiche che si renderanno necessarie di occupazione suolo pubblico. Tali tempi e costi rimarranno a carico della ditta Appaltatrice così come le eventuali richieste di accesso alle zone a traffico limitato ecc...
6. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e tecnica si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 della L.P. 16 giugno 2022, n. 6, la revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'[articolo 29](#) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.
2. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore sulla base del servizio effettuato e regolarmente eseguito secondo gli step indicati all'art. 1 del presente capitolato, presso le 3 differenti localizzazioni (Archivi A-B a Trento – prioritario, Archivi A-C a Trento, Archivi D-E a Bolzano) fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 5 lettera a. del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di offerta o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di

offerta o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudò (ove previsto).

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio, in intesa col RUP, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'appaltatore anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 14 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 2 comma 8.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili.
3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell'ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 della l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni

- affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., la Stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
9. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
10. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
11. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione del presente appalto addetti che abbiano regolarmente frequentato i corsi di formazione ex artt. 36, 37 e 43 del D. Lgs. 81/2008, e prima della sottoscrizione del servizio dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'avvenuta partecipazione ai corsi del personale messo a disposizione.
3. Il personale addetto alle operazioni di cui alla presente Descrizione tecnica dovrà essere qualificato e di età rientrante nei limiti fissati da Leggi, da Regolamenti o contratti di lavoro di categoria.
4. Inoltre l'Appaltatore garantisce che il personale da lui utilizzato per l'espletamento delle prestazioni richieste dalla Stazione appaltante regionale:
 - indossi sul posto di lavoro idonea divisa che evidenzii l'appartenenza all'appaltatore, DPI ed il cartellino di riconoscimento;
 - sia presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra l'Appaltatore e l'Stazione appaltante contraente;
 - tenga durante l'espletamento del servizio, un comportamento corretto ed educato;
 - utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei beni e materiali dell'Stazione appaltante regionale;
 - sia di assoluta fiducia e riservatezza;
 - segnali subito danni eventualmente arrecati al Referente indicato dall'Stazione appaltante contraente all'atto dell'emissione del Ordine di servizio, L'Stazione appaltante Contraente, tramite i propri uffici, potrà insindacabilmente richiedere la sostituzione immediata del personale dalla stessa non ritenuto idoneo, ovvero che non tenga i comportamenti sopraindicati.

ART. 19 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 20 - CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative

appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli

ART. 21 - SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'Stazione appaltante digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 24 - NORME ASSICURATIVE PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Tutto il personale dipendente adibito al servizio di trasloco dovrà essere dotato di strumenti di lavoro e D.P.I. tali da assicurare la propria incolumità,
2. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare tutte le normative in vigore sul territorio nazionale in materia di contribuzione, assicurazione, sicurezza e previdenza, vigenti o che venissero emanate nel corso dell'appalto.

3. In capo all'appaltatore sarà richiesta la presentazione, entro 15 giorni dall'affidamento, della seguente documentazione:
 - attestato di frequenza da parte dei lavoratori messi a disposizione ai corsi di formazione ex artt. 36, 37 e 43 del D. Lgs. 81/2008.;
 - documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente.
4. La Stazione appaltante è da ritenersi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e per danni a persone e cose che dovessero essere causati dall'Appaltatore, nel corso delle operazioni di trasloco, anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". (se del caso, "Foro di Rovereto"). Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 26 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5 milioni.-
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1 milione.-
7. Quale ulteriore garanzia dovrà essere stipulata, inoltre, idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia, tale da coprire sia nella movimentazione con autocarro, che durante le operazioni manuali di trasloco e facchinaggio almeno il valore stimato dei beni trasportati e comunque non inferiore a 25.000,00 Euro.
8. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

ART. 27 – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 29 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 31 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contraente, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
 - a) *"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 - b) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".*
 - c) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."*

3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione Appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

ART. 31 BIS - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA FILIERA DEI SUBAPPALTI E DEI SUBCONTRATTI

1. L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di offerta, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione Appaltante per i controlli di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, il contraente deve comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione Appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. III. Il contraente deve comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione come indicato nel Codice di comportamento reso disponibile nel portale Amministrazione trasparente (link: <https://www.regione.taa.it/content/view/full/10988>). Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione come indicato nel Codice di comportamento reso disponibile nel portale Amministrazione trasparente (link: <https://www.regione.taa.it/content/view/full/10988>). Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
4. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 34 - DESTINAZIONI

1. Il servizio sarà espletato nel contesto degli uffici di competenza regionale sparsi sul territorio della Regione come da Allegato 1 **elenco sedi** .

ART. 35 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ART. 36 - RISERVE

1. L'affidamento dell'appalto non pregiudica la possibilità da parte dell' Stazione appaltante committente di rivolgersi al mercato per l'assegnazione, a trattativa privata, di analoghe commesse qualora se ne manifestasse l'urgente necessità.